

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Compenso avvocato, art. 14 del d.lgs. 150/2011: accertamento preliminare della competenza del Tribunale nel singolo caso concreto

Posto che il rito sommario collegiale di cui all'art. 14, d.lgs. 150/2011 si applica solo alla liquidazione del compenso per attività giudiziale civile e complementare ad essa; non si applica, quindi, alla liquidazione del compenso per attività svolta nel processo penale o amministrativo, o davanti a giudici speciali, l'istituto del processo c.d. sommario non trova applicazione sempre e in modo indiscriminato; piuttosto, l'art. 702 bis, condiziona, l'accesso al (o l'attivazione del) processo sommario, ad un presupposto essenziale e, cioè, che la controversia rientri nella competenza, per valore e/o per materia, del Tribunale. A ben vedere, quindi, l'art. 702 bis c.p.c., non crea deroghe al sistema normativo della competenza, ma inserisce il procedimento, per così dire sommario, all'interno del sistema della competenza, subordinandolo all'accertamento preliminare della competenza del Tribunale, nel singolo caso concreto.

Tribunale di Milano, ordinanza del 5.12.2018

...omissis...

L'avv. *omissis* ha proposto ricorso ex art. 702/bis cpc nei confronti del sig. Giovanni Scollo al fine di ottenere la condanna al pagamento dell'importo di € 624,30 oltre CPA e IVA, quale compenso per l'attività professionale svolta in favore del convenuto come difensore d'ufficio in relazione al Proc. Pen. n. *omissis*. Col decreto di fissazione dell'udienza è stata rilevata d'ufficio la questione dell'incompetenza per valore del Tribunale, con termine ex art. 101, II comma cpc per memoria contenente osservazioni sulla medesima questione. Nella memoria depositata il data 10.9.2018 la ricorrente ha fatto riferimento all'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011, per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all'art. 28 L. 13 giugno 1942, n. 794, cioè alla competenza "funzionale" dell'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera, competenza che prescinde dal merito della causa.

La norma citata non è applicabile, tuttavia, al caso in esame in cui il compenso richiesto si riferisce ad attività svolta in un processo penale.

Le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 4485/2018 hanno ribadito, infatti, che il rito sommario collegiale di cui all'art. 14 D. legisl. n. 150/2011 si applica solo alla liquidazione del compenso per attività giudiziale civile e complementare ad essa, non si applica, quindi, alla liquidazione del compenso per attività svolta nel processo penale o amministrativo, o davanti a giudici speciali (pag. 11 sent., righe 8-10). L'art. 14 si applica, infatti, espressamente alle controversie previste dall'art. 28 legge n. 794/1942, legge questa che si riferisce agli Onorari di avvocato e di Procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile. Nel caso in esame il compenso richiesto riguarda l'attività svolta davanti al Tribunale di Milano, ma in un processo penale e, quindi, non è applicabile il criterio della competenza funzionale (che prescinde dal valore) ex art. 14 cit.

Ne consegue che valgono i principi espressi dalla Cassazione nell'ordinanza n.23691 del 2011, secondo cui l'istituto del processo c.d. sommario "non trova applicazione sempre e in modo indiscriminato. Piuttosto, l'art. 702 bis, condiziona, l'accesso al (o l'attivazione del) processo sommario, ad un presupposto essenziale e, cioè, che la controversia rientri nella competenza, per valore e/o per materia, del Tribunale. L'art. 702 bis c.p.c., infatti, nel suo incipit, specifica che può essere instaurato processo sommario "nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica" e, l'espressione "nelle cause" presuppone che sia stata già accertata la competenza del Tribunale. Di qui l'ulteriore conseguenza che in tutte le ipotesi in cui una controversia sia di competenza, secondo la normativa sulla processo sommario competenza, di altro Giudice, diverso dal Tribunale, quel non è attivabile o se si vuole non è fruibile. A ben vedere, l'art. 702 bis c.p.c., non crea deroghe al sistema normativo della competenza, ma inserisce il procedimento, per così dire sommario, all'interno del sistema della competenza, subordinandolo all'accertamento preliminare della competenza del Tribunale, nel singolo caso concreto (Corte di Cassazione, Ordinanza n. 23691 del 2011).

Nel caso in esame, il ricorso proposto dall'avv. *omissis* – teso ad ottenere il pagamento dell'importo di € 624,30 quale compenso per l'attività professionale svolta – rientra nella competenza per valore del Giudice di Pace ex art. 7 c.p.c., trattandosi di causa relativa a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, non attribuita alla competenza di altro giudice.

Per quanto rilevato si deve dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale, essendo competente per valore il Giudice di Pace (davanti al quale il credito non potrà essere fatto valere col rito sommario ex art. 702 bis cpc, cfr. Ord. Cass. n. 23691 del 2011).

Ne consegue che non sono ripetibili le spese processuali.

PQM

Visto l'art. 702/ter c.p.c. dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale a decidere sul ricorso proposto dall'avv. *omissis* nei confronti del sig. *omissis*, essendo competente il Giudice di Pace.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

www.LaNuovaProceduraCivile.com